

ATTENDE PER TRENTASEI ANNI DI ESSERE GIUSTIZIATO.

Ora, viene scagionato!

L'asciutto, ma drammatico titolo ci fa interrogare sugli errori giudiziari.

Eclatanti e inquietanti quando la decisione del giudice è stata basata su una indicazione offerta dalla cosiddetta scienza forense.

Un medico legale, per l'esattezza un odontoiatra specializzato in impronte da morsi, aveva sostenuto, senza ombra di dubbi, che l'impronta dentaria riscontrata sul corpo di una anziana donna assassinata negli anni ottanta, in USA, coincideva con la forma dell'impianto dentario di un indiziato che, perciò veniva condannato alla pena di morte per avere non solo ucciso, ma anche compiuto atti di violenza.

Siamo portati a pensare che casi simili costituiscano episodi limite e a giudicarli come un errore di un perito.

Invece, dovremmo riflettere che l'errore è connaturato all'attività umana e che sta sempre in agguato. Ma l'aspetto più allarmante è dato dal fatto che molto frequentemente l'errore è coperto e velato da un lasciapassare rivestito di scientificità che dovrebbe mettere al riparo e troncane ogni dubbio.

L'uomo ha bisogno di certezza ed è portato a pretendere che il processo (penale, ma anche civile) dia esiti ancorati a passaggi certi e inconfutabili. In particolare, nel processo penale, è messa in risalto l'azione giudicante, quale bisogno di riparazione al torto subito non solo dal singolo, ma dalla comunità civile. Il che spiega perché sempre più spesso accanto al giudizio in senso stretto si sviluppa quello parallelo coltivato dai mezzi di comunicazione.

Intanto, quotidianamente, nelle aule dei tribunali di tutto il mondo, viene cercata la prova regina sull'autore di un delitto (qualunque esso sia) e si tende a dare fiducia ad un responso che esperti anche qualificati tentano di ancorare a dati scientifici e, nella visione diffusa, inconfutabili.

Già nel 2012, l'Accademia delle Scienze di Washington segnalava la necessità che i giudici non prestassero fideistica credibilità agli esiti conseguiti su basi scientifiche e formulavano una sorta di statistica di fallibilità insita in alcune discipline rientranti nelle cosiddette scienze forensi. Al primo posto, purtroppo, stanno gli accertamenti svolti su manoscritti. Il margine di errore di tale disciplina è molto alto e, per quello che ci è dato osservare, sembra tendere al rialzo.

Gli studiosi di scrittura avvertono, da sempre, la necessità di ancorare i loro esami a dati sostenibili, ma non si può affermare che il percorso sia concluso.

Sicuramente, l'introduzione dello studio della scrittura in chiave grafologica ha costituito un momento importante nella comprensione e individuazione dei segni personali e contraddistintivi, ma non si può certo dormire sugli allori.

Nella pratica, è accaduto che sono stati attivati innumerevoli percorsi formativi, non tutti sullo stesso piano qualitativo, elargendo attestati a volte conclusivi di brevi e insufficienti apparati introduttivi.

In ogni caso, a fianco dell'attività formativa non si può dire che sia cresciuto l'impegno per la ricerca e la verifica sulla idoneità assoluta della grafologia nel campo dell'accertamento di provenienza di un manoscritto.

In compenso, si è fatta strada l'idea che, per convincere il mondo giudiziario della bravura e idoneità del perito chiamato bisognava supportare l'intervento del grafologo con l'utilizzo di strumentazione tecnica.

Così, in molte relazioni, leggiamo apodittiche valutazioni spacciate per infallibili, perché la grafologia sarebbe uno strumento di ricerca, praticamente esatto e perché l'esperto ha eseguito alcuni accertamenti con strumentazione tecnica. Talune volte, nemmeno si riferisce circa i risultati di tali ispezioni, dando così l'impressione che si tratti di una mera ostentazione. In tali casi, appare giustificato pensare che si voglia suggerire che un esperto così aggiornato debba essere destinatario della massima fiducia e credibilità; egli appare quasi perfetto: usa la grafologia e si avvale di strumentazione tecnica approdando così a risultati credibili e condivisibili.

Il medico legale che trentasei anni fa spedì il cittadino afro-americano nel braccio della morte, sostenne al processo di aver seguito le linee guida approvate dall' American Board of Forensic Odontology in merito alla corrispondenza tra i segni di morsi trovati sul collo e su un seno della vittima e la dentatura dell'imputato.

E' evidente che, rispetto ai dati obiettivi certi e inconfutabili, aveva prevalso il blocco di valutazione personali e soggettivi del perito che li sostenne con tanta convinzione da convincere la giuria che aveva davanti, da giudicare, non un yankee, ma un afroamericano.

Il caso in questione può insegnare molte cose:

- 1) andrebbero sempre distinte le valutazioni dell'esperto, dai dati oggettivi disponibili; tuttavia, anche il perito è un essere umano e non può restare al riparo delle autosuggestioni;
- 2) ciò impone di non pervenire a facili e scontate conclusioni: la relazione deve contenere ben distinti i segnali rinvenuti, su cose e persone, dai conseguenti ragionamenti connettivi.
- 3) gli altri protagonisti del processo (giudici, accusa e difensori) devono essere messi in condizione di conoscere in proprio quanto emerso e elaborare propri convincimenti;
- 4) non bisogna consegnare agli accertamenti strumentali una fideistica possibilità di risolvere tutto: sarà utile e opportuno provare e riprovare gli accertamenti, valutando la possibilità di interferenze e disguidi;
- 5) i giudizi vanno espressi spiegando le ragioni per cui i dati di osservazione sono stati ricondotti alle conclusioni che si stanno formulando;
- 6) vanno tenuti presenti le osservazioni delle altre parti, senza permalosità per quanto altri hanno scritto (naturalmente, tutte le parti devono imparare a tenere un comportamento leale e rispettoso);
- 7) gli accertamenti tecnici vanno allegati, con descrizione analitica, identificazione delle apparecchiature, dichiarazione circa la reale capacità nell'utilizzarle. Altrimenti, bisogna avvertire che si tratta di semplici ispezioni.

Salvatore F. Giuliano